

genza de' Regolari, o senza l'assenso del sommo Pontefice; ma sì bene un decreto, uscito fuori da una Congregazione appostatamente eretta, per questo solo affare; fatto da' Cardinali più riputati delle altre Congregazioni, i quali nel farlo furon di pari consentimento, e di uniforme parere; un decreto generale per tutte le cause di processioni, e di Regolari, ove nel farlo i Regolari furon sentiti in tutte le loro ragioni, e le loro ragioni furon considerate in tutte le loro forze; e finalmente dove il supremo Pastor della Chiesa, ebbe tanta parte, e nell'ordinarne la Congregazione, e nell'approvarne il decreto. Non si puo pretendere altro, per essere una legge generale in una materia sola, alla quale contradir non si possa senza torto, nè ripugnar senza delitto.

Per la qual ragione la sacra Congregazione del Concilio, a dì 18. Nov. del 1645. in una causa di processioni, dalle quali i Padri Capuccini pretendevano voler' esser' esenti, determinò, doverfi riferire al Papa, che ad essa l'avea commessa; *non esse Fratribus Capuccinis concedendum privilegium petite exemptionis à processionibus, sed servandas esse declarationes hac in re editas*; siccome si legge appresso il medesimo Pascucci, ed appresso il mentovato Pignatelli, ne' luoghi addotti. E perche i Capuccini si lamentavano delle molte e continue processioni, che da' Vescovi si ordinavano nelle lor diocesi, ed alle quali non potevano essi intervenire, senza un notabil disturbo della loro ritiratezza, e de' lor religiosi esercizi; quindi fu, che dalla medesima Congregazione fu ancora proposto al Papa; *Episcopos tamen, qui tam frequenter processiones indicunt, esse oretenus monendos, ut abstineant*. Pretendevano questa esenzione i Capuccini coll' esempio de'